



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ANGELO RAFFAELE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DE LECCE	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	GUALTIERI	GUALTIERO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8128/2013 depositato il 31/10/2013
 - avverso ESTRATTO DI RUO n° 0801063/2013 DEL 19/07/2013 IRPEF-ALTRO contro:
AG. ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
 - avverso ESTRATTO DI RUO n° 0801063/2013 DEL 19/07/2013 IRPEF-ALTRO contro:
AG. RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
- difeso da:
T.

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 8128/2013

UDIENZA DEL

11/01/2017 ore 09:00

N°

672

PRONUNCIATA IL:

11 GEN. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 FEB 2017

Il Segretario

LABORATORI DOCUMENTAZIONE



Handwritten signature of the Secretary



R.G.R 8128 /2013

Con il ricorso presentato il giorno 31.10.2013 il ricorrente rappresentato dall'avvocato [redacted] si è opposto all' avviso di accertamento TUPM00440 notificato a mezzo del Centro Operativo di Pescara della Agenzia delle Entrate e relativo all'anno di imposta 2007.

Parte ricorrente con l'indicato ricorso ha evidenziato che il cliente non ha mai ricevuto alcun atto, prodromico e né comunicazione, in merito all'atto impugnato e per questo ha evidenziato che l'intervenuta conoscenza del relativo ruolo è intervenuta proprio negli uffici della Concessionaria della riscossione e per questo l'atto prodromico impugnabile è l'estratto di ruolo e per il quale il professionista del ricorrente ha ritenuto necessaria l'evidenza di una somma di date e di circostanze da Lui ritenute utili per il ricorso.

Dopo tali precisazioni il difensore del ricorrente si è soffermato sulle note di diritto che consentono la impugnabilità dell'estratto di ruolo e successivamente si è riportato alla nullità insanabile dell'atto impugnato perché non preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto e per tale atto si è riportato alla notifica intervenuta ai sensi dell'art.60 comma 1 lettera c) del DPR 600/73 e proprio per quanto emergente da tale articolo parte ricorrente ha informato l'Ufficio della intervenuta presentazione di denuncia querela di falso posta a carico del messo notificatore del Comune.

In data 10.12.2013 si è costituita l'Equitalia sud spa che in via preliminare ha affermato la inammissibilità del ricorso prodotto avverso l'estratto di ruolo ,documento non riconosciuto quale atto impugnabile e successivamente ha evidenziato che competente comunque a giudicare è la Commissione Tributaria di Pescara in quanto l'Ufficio emittente dell'atto impugnato è il Centro servizi di Pescara.

Non costituita l'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara pure destinataria del ricorso.

Alla udienza odierna sono comparsi l'Avv.Villani per il ricorrente e l'avv [redacted] per l'Equitalia ed entrambi si sono riportati agli atti; Nessuno per l'Agenzia.

La Commissione sentito il Relatore ed acquisita la conoscenza dei fatti in atto richiamati ed esaminate le lineari precisazioni non può che darsi atto dell'intervenuto riconoscimento della querela di falso emessa dal Tribunale di Lecce in merito alla irregolare attestazione di intervenuta notifica rilasciata dal messo comunale ai sensi dell'art.60 del DPR 600/73 con la quale questi dichiarava che l'odierno ricorrente non aveva nel comune abitazione, ufficio o azienda sebbene lo stesso ha sempre avuto e continua ad avere la propria residenza ed il proprio ufficio in [redacted] falsità accertata tramite il certificato di residenza storico, domicilio fiscale, certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di [redacted]

Tanto evidenziato il ricorso deve essere accolto e per quanto alle spese di giustizia sussistono sufficienti motivi per riconoscere al professionista costituito e nella qualità di antistatario € 120,00 a titolo di rimborso contributo unificato ed € 3.000,00 oltre iva e cap come per legge.

PQM

la Commissione accoglie il ricorso ed annulla il ruolo e gli atti tutti successivamente emessi. Spese di giustizia come in motivazione.

Lecce, 11.01.2017

Il Presidente Relatore


www.commercialistatelematico.com